

SPECIE ESOTICHE INVASIVE

Programma incontro (27/2/2024):

- 1) Riferimenti normativi per l'attività di vigilanza sulle specie esotiche invasive (Matteo Massara, Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali)*
- 2) Approfondimento su *Paulownia tomentosa* (Lorenzo Camoriano, Settore regionale Foreste)*
- 3) Domande e discussione*

SPECIE.ESOTICHE@REGIONE.PIEMONTE.IT

Principali tappe normative sulle IAS

- 1) Convenzione di Rio sulla biodiversità 1991*
- 2) Regolamento Europeo n. 1143/2014 "Disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive"*
- 3) Decreto Legislativo n. 230/2017 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo.*
- 3) Legge forestale l.r. n. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e Regolamento forestale di attuazione DPGR n. 8/R 2011 e s.m.i.*
- 4) Black List Regionali e Misure di Conservazione della RN2000*

Specie esotica (alloctona, aliena): si intende una specie o sottospecie introdotta dall'uomo volontariamente o involontariamente in un nuovo territorio al di fuori del suo naturale areale di distribuzione e di dispersione naturale.



Specie esotiche: *Status* e invasività

Specie esotiche casuali: possono fiorire o riprodursi occasionalmente ma non formano popolamenti stabili nel tempo

Specie esotiche naturalizzate: sono in grado di riprodursi e generare popolazioni capaci di sostenersi per molti cicli vitali senza intervento umano



Specie esotiche invasive: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i suoi servizi ecosistemici collegati o ha effetti negativi su di essi (definizione da Regolamento Europeo 1143/2014)

Le specie invasive causano problematiche:

ambientali: riducono la biodiversità (Convenzione di Rio del 1991 e successivi atti normativi evidenziano le IAS come principale fattore di impatto sulla biodiversità), utilizzo sostanze chimiche per controllo/eradicazione.

economiche: riduzione della produttività dei raccolti, aumento dei costi di controllo, danni infrastrutture (ad es. massicciate ferroviarie),.....;

- € Eradicazione/controllo
- € Danni infrastrutture
- € Danni a agricoltura e foreste
- € Pesca
- € Salute umana
- € Ricerca, prevenzione, monitoraggio, ecc

in Europa

> € **12.5 miliardi/anno**

danni alla salute pubblica: alcune specie vegetali possono provocare reazioni allergiche anche gravi per contatto e/o per inalazione (ad es. *Heracleum mantegazzianum* o *Ambrosia artemisifolia*), alcune specie animali sono vettori di patologie.

NORMATIVA EUROPEA

Regolamento Europeo n. 1143/2014

Disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

**Alla base di tutto:
elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.**

INVERTEBRATI

- Granchio cinese (*Eriocheir sinensis*) *
- Gambero americano (*Orconectes limosus*)
- Gambero della California (*Pacifastacus leniusculus*)
- Gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*)
- Gambero marmorato (*Procambarus fallax f. virginalis*) *
- Calabrone asiatico (*Vespa velutina nigrithorax*)



PESCI

- Pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*)



ANFIBI

- Rana toro (*Lithobates catesbeianus*)



RETTILI

- Tartaruga palustre americana (*Trachemys scripta*)



UCCELLI

- Oca egiziana (*Alopochen aegyptiacus*)
- Gobbo della Giamaica (*Oxyura jamaicensis*)
- Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*)



MAMMIFERI

- Scoiattolo di Pallas (*Callosciurus erythraeus*)
- Nutria (*Myocastor coypus*)
- Cane procione (*Nyctereutes procyonoides*) *
- Topo muschiato (*Ondatra zibethicus*) *
- Procione (*Procyon lotor*)
- Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*)
- Tamias siberiano (*Tamias sibiricus*)



PIANTE

- Erba degli alligatori (*Alternanthera philoxeroides*)
- Pianta dei pappagalli (*Asclepias syriaca*)
- Baccaris (*Baccharis halimifolia*)
- Giacinto d'acqua (*Eichhornia crassipes*)
- Peste d'acqua di Nuttall (*Elodea nuttallii*)
- Panace di Mantegazza (*Heracleum mantegazzianum*)
- Soldinella reniforme (*Hydrocotyle ranunculoides*)
- Balsamina ghiandolosa (*Impatiens glandulifera*)
- Peste d'acqua arcuata (*Lagarosiphon major*)
- Porracchia a grandi fiori (*Ludwigia grandiflora*)
- Porracchia peploide (*Ludwigia peploides*)
- Miriophillo acquatico (*Myriophyllum aquaticum*)
- Penniseto allungato (*Pennisetum setaceum*)
- Kudzu (*Pueraria montana* var. *lobata*)



* segnalazioni sporadiche o da confermare

NORMATIVA EUROPEA

Regolamento Europeo n. 1143/2014 **Lista unionale – aggiornamento 26/7/2019**

Specie vegetali

Acacia saligna, Ailanthus altissima, Andropogon virginicus, Cardiospermum grandiflorum, Cortaderia jubata, Ehrharta calycina, Gymnocoronis spilanthoides, Humulus scandens, Lygodium japonicum, Lespedeza cuneate, Prosopis juliflora, Salvinia molesta e Triadica sebifera

Uccelli

Acridotheres tristis

Invertebrati

Arthurdendyus triangulates

Pesci

Lepomis gibbosus e Plotosus lineatus

<https://www.specieinvasive.it/>

<https://www.lifeasap.eu/index.php/it/>

NORMATIVA ITALIANA

Decreto Legislativo n. 230/2017 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo.

Principi e struttura come Regolamento Europeo.

TITOLO I (Disposizioni generali)

TITOLO II (Prevenzione)





Figura 1-1 Le quattro fasi della dinamica delle invasioni – l'esempio delle piante esot (Gigon&Weber 2005)⁸

Figura 1-3 Opzioni d'intervento nel corso di un'invasione per impedire che gli eventi descritti nello scenario dell'UFPP sulla diffusione di massa di specie invasive²³ non diventino realtà.

NORMATIVA ITALIANA

Decreto Legislativo n. 230/2017 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo.

TITOLO II (Prevenzione)

Art. 6 DIVIETO DI:

- a) Introduzione o transito nel territorio nazionale;**
- b) detenzione;**
- c) allevamento e coltivazione, anche in confinamento;**
- d) trasporto;**
- e) vendita o messa in commercio;**
- f) utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio;**
- g) riproduzione o crescita spontanea;**
- h) rilascio nell'ambiente.**



NORMATIVA ITALIANA

TITOLO III (Permessi e autorizzazioni in deroga)

Permessi previsti dall'art. 8 e 9 del Regolamento Europeo che riguardano autorizzazioni specifiche per istituti di ricerca.

TITOLO IV (Controlli all'importazione)

52

P. Pyšek et al.




Fig. 4.4 Relative contribution of pathways of introduction shown for naturalised aliens to Europe, i.e. species with the area of origin outside Europe. Pathways of intentional introductions are in upper case letters, unintentional in lower case (Based on 1,983 naturalised aliens. Data from Lambdon et al. 2008)

NORMATIVA ITALIANA

TITOLO V (Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida)

SISTEMI DI SORVEGLIANZA (art. 18) ED ERADICAZIONE RAPIDA (art. 19)

Le Regioni e aree protette nazionali sono responsabili del monitoraggio e dell'applicazione di misure di eradicazione rapida.


<https://www.inaturalist.org/projects/piante-esotiche-invasive-piemonte>

The screenshot shows the iNaturalist project page for 'Pianta Esotiche Invasive Piemonte'. The page features a green header with the project title and a 'Diario del Progetto' button. Below the header, there are statistics: 2,583 observations, 23 species, 378 identifiers, and 516 observers. A 'Statistiche' button is also present. The 'Osservazioni recenti' section displays four recent observations with photos and species names: Butterfly Bush (Rudbeckia divaricata), Chusan Palm (Trachycarpus fortunei), and another Chusan Palm (Trachycarpus fortunei). The bottom section shows 'Con più osservazioni' and 'Le specie più osservate' with lists of users and their counts.

Con più osservazioni	Con più specie	Le specie più osservate
paolapalazzolo: 371	paolapalazzolo: 19	Butterfly Bush: 402
eikvorr: 301	lorenzodotti: 17	Tree-of-Heaven: 244
lorenzodotti: 237	robangutan: 14	Narrow-leaved Ragwort: 226

23 specie esotiche invasive della flora vascolare e crittogamica di rilevanza unionale, nazionale e regionale presenti in Piemonte.

Esempio di rilevamento precoce ed eradicazione rapida: *Myriophyllum aquaticum*



NORMATIVA ITALIANA

TITOLO VI (Gestione specie invasive già' ampiamente diffuse)

MISURE DI GESTIONE (art. 22)

Per quanto riguarda invece le specie esotiche invasive degli elenchi unionali che presentano già un'ampia diffusione sul territorio nazionale:

- Ministero dell'Ambiente stabilisce le misure di gestione;**
- Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure stabilite dal Ministero con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati.**

GARANZIA ACCESSO TERRENI PRIVATI (comma 4 art. 19 e comma 5 art. 22)

Le autorità competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ai terreni privati

NORMATIVA ITALIANA

TITOLO VII SANZIONI (art. 25)

Chiunque violi i suddetti divieti può essere punito con sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, con l'arresto.

(comma 10)

"Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste, nonché per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni"

NORMATIVA ITALIANA

SANZIONI (art. 25)

(comma 10)

“Alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 25, provvede il Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri”

Art. 6 DIVIETO DI:

- a) Introduzione o transito nel territorio nazionale;**
- b) detenzione;**
- c) allevamento e coltivazione, anche in confinamento;**
- d) trasporto;**
- e) vendita o messa in commercio;**
- f) utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio;**
- g) riproduzione o crescita spontanea;**
- h) rilascio nell’ambiente.**

Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri

NORMATIVA ITALIANA

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive (art. 26)

Chiunque detiene uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale è tenuto a farne denuncia al Ministero, entro 180 giorni:

- dalla data di entrata in vigore del decreto**
- dall'aggiornamento degli elenchi unionali.**

Disposizioni per proprietari non commerciali (art. 27)

Comma 1:

I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale che ne erano già in possesso possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari se denunciati e garantendo modalità di confinamento adeguate (impossibilità di riproduzione e fuga).

NORMATIVA ITALIANA

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Disposizioni per proprietari non commerciali (art. 27)

Centri di detenzione:

Comma 5:

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla possibilità per i proprietari di consegnare a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1 alle quali gli esemplari possono essere consegnati. (impossibilità di riproduzione e fuga).

Al momento solo il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) situato a Bernezzo (CN) è stato individuato in Piemonte quale centro detenzione di specie esotiche invasive per *Trachemys scripta* e *Procyon lotor*.

A breve è in previsione, nell'ambito di Progetto LIFE, la realizzazione di un Centro per *Trachemys scripta* nel biellese.

NORMATIVA ITALIANA

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Disposizioni transitorie per scorte commerciali (art. 28)

I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento entro il termine massimo di due anni (Occhio alle scadenze differenziate per specie negli ultimi aggiornamenti delle liste!).

Entro centottanta giorni dall'iscrizione delle specie negli elenchi suddetti, i detentori delle scorte comunicano al Ministero e alle Regioni e alle Province autonome interessate l'inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito.

NORMATIVA REGIONALE

Componente vegetale

1. *Black List–Management List* (Gestione) 47 entità

Specie esotiche che sono presenti in maniera diffusa sul territorio e per le quali non sono più applicabili misure di eradicazione da tutto il territorio regionale per le quali bisogna comunque evitare l'utilizzo e applicare misure di contenimento ed eradicazione da aree circoscritte.

2. *Black List–Action List* (Eradicazione) 26 entità

Specie esotiche che hanno una distribuzione limitata sul territorio e per le quali sono ancora applicabili misure di eradicazione da tutto il territorio regionale.

3. *Black List–Warning List* (Allerta) 30 entità

Specie esotiche che:

1) non sono ancora presenti nel territorio regionale, ma che hanno manifestato caratteri di invasività e/o particolari criticità sull'ambiente, l'agricoltura e la salute pubblica in regioni confinanti;

2) hanno una distribuzione limitata sul territorio regionale e deve esserne valutato il potenziale grado di invasività.

3) rientrano nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (Regolamento Europeo n. 1143/2014) ma non sono ancora presenti nel territorio piemontese.

ESEMPI DI SPECIE NELLE LISTE REGIONALI

1. Black List–Management List (Gestione)

Ailanthus altissima

Ambrosia artemisifolia

Buddleya davidii


Fallopia (Reynoutria)

Robinia pseudoacacia

Senecio inaequidens

Solidago gigantea

Ailanthus altissima



2. Black List–Action List (Eradicazione)

Eragrostis curvula

Heracleum mantegazzianum

Nelumbo nucifera


Pueraria lobata

Trachicarpus fortunei

Ulmus pumila

Myriophyllum aquaticum

Pueraria lobata



NORMATIVA REGIONALE

D.G.R. n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022.

BLACK LIST REGIONALI (diversi aggiornamenti dal 2012 al 2019)

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

NORMATIVA REGIONALE

D.G.R. n. in via di approvazione **BLACK LIST REGIONALI ANIMALI**

1. Black List–Management List (Gestione)

2. Black List–Action List (Eradicazione)

3. Black List–Warning List (Allerta)

NORMATIVA REGIONALE

STRATEGIA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE (in via di approvazione)



STRATEGIA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE



A cura di: Clizia Bonacito, Matteo Massara e Barbara Rizzoli

- Settore "Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali" della Regione Piemonte -

Con il contributo di:

Gruppo Regionale specie esotiche vegetali

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

Gruppo Regionale specie esotiche animali

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-animale-esotiche-invasive>

Normativa Regionale piemontese

MISURE DI CONSERVAZIONE RETE NATURA 2000

(D.G.R. 55-7222 del 12/7/2023)

Art. 3 comma 1 lettera p:

Divieto di

“immettere e/o diffondere in natura qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie vegetali coltivate o ornamentali non invasive e fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 4 dell’art. 12 del DPR 357/97 e s.m.i.; non sono comunque autorizzabili le immissioni delle specie di cui all’Allegato B;”

Possibilità, nell’ambito di attività di allevamento, coltivazione, utilizzo di specie ornamentali o antagoniste per lotta integrata e biologica, di utilizzare specie non autoctone solo se queste non rientrano tra le specie invasive delle Black List regionali o in altri elenchi, come ad esempio l’elenco unionale del Regolamento Europeo 1143/2014.

Normativa Regionale piemontese

LEGGE E REGOLAMENTO FORESTALE

Legge forestale l.r. n. 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste”

Tutela specie autoctone e obbligo utilizzo specie autoctone in rimboschimenti e rinfoltimenti.

Regolamento forestale di attuazione DPGR n. 8/R 2011 e s.m.i.

Allegato E (specie invadenti da non utilizzare):

Quercus rubra, Prunus serotina, Ailanthus altissima, Acer negundo, Paulownia tomentosa, Ulmus pumila.

Art. 43 comma 4

Negli impianti di arboricoltura da legno è vietato l'uso delle specie esotiche invadenti elencate nell'allegato E.

GRUPPI REGIONALI SPECIE ESOTICHE VEGETALI E ANIMALI

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>



segui su ricerca sul sito

L'Amministrazione Temi Servizi PNRR Piemontinforma Piemonte da Vivere

Ambiente e Territorio

Area tematiche / Ambiente e Territorio / Biodiversità e aree naturali / Conservazione e salvaguardia

Scheda informativa

Le specie vegetali esotiche invasive

Area

Condividi

Rivolto a: Cittadini, Enti pubblici, Imprese e liberi professionisti

Una delle principali cause della riduzione del livello di biodiversità è rappresentata dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche



Una delle principali cause, riconosciute a livello internazionale, della riduzione del livello di biodiversità nel mondo, è rappresentata dalla presenza e dallo sviluppo di **specie esotiche** (denominate anche **specie aliene o alloctone**). Nell'ambito vegetale, per **esotica** si intende una specie o sottospecie introdotta dall'uomo volontariamente o involontariamente in un nuovo territorio al di fuori del naturale areale di distribuzione. Ogni elemento di tali specie che

Menu strumenti

Schede informative

Servizi online

Normativa

Publicazioni editoriali

Caricare in ante

Nuovo messaggio

Governo Italiano



segui su ricerca sul sito

L'Amministrazione Temi Servizi PNRR Piemontinforma Piemonte da Vivere

Ambiente e Territorio

Area tematiche / Ambiente e Territorio / Biodiversità e aree naturali / Conservazione e salvaguardia

Scheda informativa

Le specie animali esotiche invasive

Area

Condividi

Rivolto a: Cittadini, Enti pubblici, Imprese e liberi professionisti, Terzo settore



Una delle principali cause, riconosciute a livello internazionale, della riduzione del livello di biodiversità nel mondo, è rappresentata dalla presenza e dallo sviluppo di **specie esotiche** (denominate anche **specie aliene o alloctone**) **animali** o **vegetali**. Nell'ambito animale, per **esotica** si intende una specie o sottospecie introdotta dall'uomo volontariamente o involontariamente in un nuovo territorio al di fuori del naturale areale di distribuzione (per intenderci anche una specie

Menu strumenti

Schede informative

Servizi online

Normativa

Publicazioni editoriali

Naviga per argomenti

Ambiente e Territorio

Ambiente

Biodiversità e aree naturali

Conservazione e salvaguardia

Fauna

Rete Natura 2000

Cambiamento climatico

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-animali-esotiche-invasive>

INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE

SCHEDE MONOGRAFICHE

MISURE DI PREVENZIONE/GESTIONE/LOTTA/CONTENIMENTO

Misure di prevenzione

- 1) evitare l'utilizzo per scopi ornamentali, nei ripristini, nella vivaistica;
- 2) attuare azioni di sensibilizzazione e comunicazione finalizzati a diffondere la diffusione in area vasta;
- 3) promuovere azioni di contenimento (eliminazione degli individui potenzialmente colonizzabili dalla specie);
- 4) nella progettazione di attività di cantiere con movimenti terra: al fine di contenere l'espansione del terreno nell'area di cantiere, la progettazione dovrà prevedere, dove necessario, l'installazione di barriere di contenimento; prevedere sempre la messa dimessa di rifiuti indigeni sui suoli resi nudi a seguito degli interventi; evitare dove possibile l'uso di pneumatici esterne al cantiere; prevedere un'area di lavaggio dei pneumatici del cantiere;
- 5) effettuare monitoraggi a campione della presenza e del grado di invasione.

MISURE DI GESTIONE/LOTTA/CONTENIMENTO

Ambito agricolo

La specie non è attualmente segnalata come infestante delle colture agricole nelle fasce tampone, negli incolti e lungo siepi, filari, fossati, ecc., in ambiente naturale e seminaturale.

Ambito extra agricolo: aree urbane, industriali, cantieri e manufatti in cemento
Interventi di tipo meccanico e fisico



Ambito naturale e seminaturale

Interventi di controllo meccanico

- 1) attuare abbattimenti, anellature o cercinature e l'ulteriore diffusione. La cercinatura si attua sui fusti e sull'incisione del tronco fino al cambio per una fascia di almeno 10 cm alla ripresa vegetativa quando è massima la pressione della linfa. La cercinatura può essere eseguita anche ai giovani individui.
- 2) estirpare manualmente i semenzali nelle prime fasi di sviluppo; la vegetazione autoctona ancora abbondante può ostacolare la crescita di nuove piante.
- 3) effettuare il taglio ripetuto per più anni dei ricacci.

Interventi di controllo chimico

In ambiente naturale si sconsiglia l'impiego di erbicidi sistemici.

Gestione selvicolturale

- 1) popolamenti con presenza sporadica o potenziale.

Precauzioni specifiche per l'operatore
No.

MODALITÀ TRATTAMENTO RESIDUI VEGETALI

I rami tagliati non vanno lasciati sul suolo nudo, in quanto la specie può moltiplicarsi anche vegetativamente a partire da porzioni di rami. I residui vegetali devono essere raccolti con cura e depositati in aree di cantiere appositamente designate, dove i residui devono essere coperti (con teli di plastica ancorati al terreno o altre tipologie di coperture) in modo che anche in caso di vento non possano essere volatilizzati e dispersi nelle aree circostanti. E' verosimile che una adeguata trinciatura con cippatrici sia sufficiente a impedire la moltiplicazione vegetativa, ma non sono disponibili studi specifici a riguardo. In aree circoscritte di nuova infestazione si suggerisce di destinare gli sfalci all'incenerimento. Prestare particolare attenzione durante il trasporto di residui derivanti da piante fiorite, per evitare la dispersione di semi. Nei casi dubbi, lasciare gli sfalci in loco e predisporre programmi di monitoraggio dell'infestazione.

Metodologie di riferimento regionale ai sensi DGR 23-2975 del 29/2/2016: chi deve fare interventi in Piemonte sulle esotiche deve utilizzare tali metodologie

LINEE GUIDA E DOCUMENTI TECNICI

INDICAZIONI PER UTILIZZO PRODOTTI CHIMICI PER LA GESTIONE E CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE VEGETALI

Interventi di tipo chimico per il contenimento delle specie esotiche invasive¹

Indicazioni di impiego di prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambito extra agricolo e in ambito naturale e seminaturale, ai sensi del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Interventi di tipo chimico

Decreto legislativo 150 del 2012, che recepisce la direttiva 2009/128/CE ed istituisce il Piano Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, promuove l'adozione di tecniche alternative ai prodotti fitosanitari al fine di ridurre l'uso di questi derivanti.

Altre alle prescrizioni del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. del 22 gennaio 2014), nelle aree agricole adiacenti alle zone frequentate da specie esotiche invasive non si può fare ricorso ai mezzi chimici classificati come Tossici, Molto Tossici o in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R64 e le frasi di pericolo corrispondenti (vedi tabella XX) a distanza inferiore di 30 metri. Se si usano misure per contenimento della deriva (es. ugelli schermati), la distanza deve essere maggiore.

Interventi di tipo chimico: aree urbane, industriali, cantieri e manufatti in genere

Interventi di tipo chimico

Il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. del 22 gennaio 2014), prevede la riduzione e/o l'eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari in favore di misure di contenimento e per l'ambiente, privilegiando il ricorso a misure di tipo chimico, fisico o biologico, riducendo le dosi di impiego dei prodotti e adottando modalità di impiego che riducano la contaminazione dell'ambiente. Il PAN fornisce indicazioni specifiche per alcune tipologie di aree extra-agricole e in particolare per:

Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

In generale è vietato l'utilizzo di erbicidi nelle zone frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili (es. parchi pubblici, campi sportivi, aree ricreative, aree adiacenti a scuole e alle strutture sanitarie, piste ciclabili, aree cimiteriali, zone di interesse artistico e paesaggistico). A livello locale, le autorità competenti per la gestione della flora infestante stabiliscono le aree in cui è fatto divieto di utilizzare erbicidi. In questi casi, è possibile utilizzare gli erbicidi integrandoli con mezzi di controllo non chimici. Sempre secondo il citato PAN, non si può comunque ricorrere all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le frasi di rischio corrispondenti ai codici: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R52, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003. Il Regolamento n. 1272/2008 ha istituito un diverso sistema di classificazione della pericolosità dei prodotti chimici, definendo una serie di "indicazioni di pericolo" in sostituzione delle precedenti "frasi di rischio". La nuova classificazione è in vigore dal 1/6/2018.

¹ La riproduzione anche parziale del presente documento è permessa a condizione che se ne citi la fonte come segue:
Vidotto F., 2016.
Interventi di tipo chimico per il contenimento delle specie esotiche invasive
Gruppo di Lavoro Specie Esotiche della Regione Piemonte.

TRATTAMENTO RESIDUI VEGETALI

Trattamento e modalità di smaltimento dei residui vegetali di specie esotiche invasive

La gestione dei residui vegetali prodotti nelle operazioni di taglio, sfalcio ed eradicazione delle specie esotiche invasive è piuttosto complessa e delicata in quanto può rappresentare una fase in cui parti delle piante e/o semi e frutti delle stesse possono essere disseminati nell'ambiente circostante e facilitare così la loro diffusione sul territorio.

Per una corretta gestione dei residui vegetali è importante tenere conto che, ai sensi della parte quarta del Testo Unico Ambientale (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.), il materiale vegetale prodotto con le operazioni di taglio, sfalcio ed eradicazione deve essere considerato rifiuto e in quanto tale deve essere adeguatamente gestito. Ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera f) del Testo Unico Ambientale (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) i residui vegetali sono esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti solo se gli stessi sono destinati ad impianti per la produzione di energia o utilizzati in agricoltura e selvicoltura. In sostanza se in un cantiere vengono prodotti sfalci, potature ed eradicazioni e la ditta si organizza in modo da stoccare il materiale al fine di destinarlo ad impianti per la produzione di energia, solo in questo caso, che andrà dimostrato, non soggiace al campo di applicazione della normativa sui rifiuti. In tutti gli altri casi i residui vegetali dovranno essere trattati come rifiuti e destinati alle diverse modalità di recupero o smaltimento previste dalla normativa e che garantiscano minori rischi di dispersione delle specie nell'ambiente circostante.

Tra le diverse modalità di smaltimento dei residui vegetali è piuttosto diffusa la pratica di combustione degli stessi in cumuli presso lo stesso luogo di produzione. Si tratta inoltre di una delle modalità indicate in bibliografia per l'eliminazione dei residui vegetali delle specie invasive presso i siti di produzione. In effetti questa soluzione, se effettuata applicando tutte le misure di previste dalla normativa antincendio e senza arrecare danno e disturbo alle persone a causa delle emissioni di fumi, è piuttosto efficace in quanto permette di distruggere direttamente in cantiere i semi ed i resti vegetali evitando così il trasporto delle matrici vegetali all'esterno dell'area di intervento con i relativi rischi di disseminazione.

È importante sottolineare che si tratta di una pratica che per diverso tempo non era consentita dalla normativa di settore: il Testo Unico Ambientale non prevedeva infatti la possibilità di sottoporre a combustione rifiuti o scarti vegetali (se non in impianti sottoposti a specifica autorizzazione e per la produzione di energia da biomassa o per cogenerazione). Tuttavia la legge n. 116 del 11 agosto 2014 ha apportato una modifica al decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungendo all'art. 182 il comma 6 bis nel quale si definisce che "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività"

LINEE GUIDA

PER LA GESTIONE E CONTROLLO DELLE SPECIE ESOTICHE VEGETALI NELL'AMBITO DI CANTIERI CON MOVIMENTI TERRA E INTERVENTI DI RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE APPROVATE CON DGR 33-5174 DEL 12 GIUGNO 2017

1) CRITICITA' E MODALITA' DI GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE NELL'AMBITO DI ATTIVITA' DI CANTIERE CON MOVIMENTAZIONE DI INERTI

Nell'ambito di interventi di ripristino e recupero ambientale, la fase di cantiere rappresenta spesso uno dei momenti più critici per la colonizzazione e la diffusione di specie esotiche sia nei siti di intervento che nelle aree adiacenti. Le fasi più critiche sono rappresentate dalla movimentazione di terreno (scavo e riporto, accantonamento dello scotto, acquisizione di terreno da aree esterne al cantiere) e, più in generale, dalla presenza di superfici nude che, se non adeguatamente trattate e gestite, sono facilmente colonizzabili da specie esotiche, soprattutto da quelle invasive. In altri casi, le specie esotiche sono già presenti nell'area d'intervento prima dell'inizio dei lavori, per cui devono essere adottate adeguate misure di gestione, in modo da evitare il loro reinsediamento sulle aree ripristinate o una loro ulteriore diffusione al termine dei lavori.

La presenza e lo sviluppo delle specie esotiche nelle aree di cantiere, oltre a determinare gli impatti e le criticità descritte in precedenza, può causare problematiche relative al buon esito degli interventi di ripristino delle aree interferite e/o, a lungo andare, problemi di stabilità e consolidamento delle opere realizzate.

In sintesi possono determinarsi le seguenti condizioni:

- essendo le specie esotiche invasive molto competitive rispetto alle autoctone e, quindi, in grado di svilupparsi più velocemente di queste, possono determinare fallanze a carico delle specie messe a dimora, rendere problematica la riuscita degli inerbimenti e l'attecchimento degli alberi ed arbusti messi a dimora e diffondersi nell'area di intervento e nelle aree circostanti;
- in alcuni casi, il notevole sviluppo di vegetazione invasiva può determinare danneggiamenti alle opere ed ai manufatti di sostegno in quanto gli apparati radicali, spesso piuttosto sviluppati in queste specie, possono infilarsi tra le strutture in legname e pietra e in manufatti artificiali, creando varchi e svuotamenti che possono ridurre fortemente la capacità di sostegno e consolidamento dei versanti e in alcuni casi determinare anche il cedimento delle strutture.

Qui di seguito si riportano alcune indicazioni generali da seguire durante le fasi di cantiere al fine di contrastare le specie esotiche nelle aree interferite ed in quelle adiacenti.


1.1 Preparazione e gestione del terreno

In questo paragrafo si riportano le modalità di gestione del terreno finalizzate alla prevenzione/gestione/lotta/contenimento delle specie esotiche invasive.

Nell'ambito di interventi che prevedano la movimentazione di inerti è importante che vengano

INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE: PUBBLICAZIONI

NUMERO SPECIALE RIVISTA PIEMONTE PARCHI - 2018



<http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/pubblicazioni>

OPUSCOLO INFORMATIVO SUI DIVIETI DEL D.L. 230/2017



REGIONE
PIEMONTE
BIO DIVERSITÀ e AREE NATURALI

PIANTE INVASIVE VIETATE

DISTRIBUZIONE IN PIEMONTE

 Alternanthera philoxeroides Erba degli alligatori Assente	 Hydrocotyle ranunculoides Soldinella reniforme Assente	 Ludwigia grandiflora Parrachia a grandi fiori Assente
 Acletolepis sylvatica Pianta dei pagani Localizzata	 Impatiens glandulifera Rabbarbina chiandellana Assente	 Ludwigia peploides Parrachia medioide Assente
 Rochardia halimifolia Baccharis a foglie gialle Assente	 <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">NUOVI VINCOLI E DIVIETI</div>	

Al fine di **contrastare la diffusione delle specie esotiche invasive e gli impatti che possono determinare**, sono state approvate recentemente delle **norme a livello europeo** (Regolamento Europeo n. 1143/2014) recepite con **Decreto Legislativo 230/2017**. Tali norme vietano l'utilizzo e la commercializzazione di alcune specie.

Il riferimento principale delle nuove norme è dato dalla lista di **specie invasive** per le quali il Decreto Legislativo ha stabilito per il territorio nazionale i seguenti **DIVIETI**:

- ⊘ INTRODUZIONE O TRANSITO NEL TERRITORIO NAZIONALE;
- ⊘ DETENZIONE, ANCHE IN CONFINAMENTO;
- ⊘ ALLEVAMENTO E COLTIVAZIONE, ANCHE IN CONFINAMENTO;
- ⊘ TRASPORTO;
- ⊘ VENDITA O MESSA IN COMMERCIO;
- ⊘ UTILIZZO, CESSIONE A TITOLO GRATUITO O SCAMBIO;
- ⊘ RIPRODUZIONE O CRESCITA SPONTANEA;
- ⊘ RILASCIO NELL'AMBIENTE.

Chi fosse in possesso di esemplari di specie esotiche invasive contenute nell'elenco, ha l'**obbligo di denuncia** (art. 26).

Chiunque viola i suddetti divieti può essere punito con sanzioni amministrative e, nei casi